

COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto

(Costituita con D.R. n. 311/2024 del 18/06/2024)

VERBALE n. 12 del 11.12.2025

RIUNIONE TELEMATICA

Il giorno 11.12.2025, alle ore 10:30, convocata con nota prot. n. 32955 del 05/12/2025, si è riunita la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (CRA), in modalità telematica (ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica).

ORDINE DEL GIORNO

1. Richieste di parere etico.
2. Relazione finale PRIN_2022.
3. Estensione all'estero della domanda di brevetto.
4. Deposito di una invenzione potenzialmente brevettabile e relativo Accordo di gestione tra i contitolari-parere.
5. Nomina dei referenti dei cluster di Ateneo.
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, procede all'identificazione dei componenti della CRA che partecipano alla riunione mediante sistema di videoconferenza su piattaforma Zoom, al seguente link:

<https://unitus.zoom.us/j/89810708280?pwd=cmjzkU4lGGQuoaDZiLNdARUvFr23cA.1>

Sono presenti in collegamento telematico:

Cognome e nome	Ruolo	P	AG	A
SAVINO Mario	Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia Macroarea umanistico-sociale	X		
SILVESTRI Cecilia	Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia Macroarea umanistico-sociale	X		
PIFFERI Stefano	Rappresentante dei ricercatori universitari Macroarea umanistico-sociale	X		
FENICE Massimiliano	Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia Macroarea scientifico-tecnologica	X		

DANIELI Pier Paolo	Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia	X		
DE CESARE Fabrizio	Rappresentante dei ricercatori universitari Macroarea scientifico -tecnologica	X		
MODESTI Margherita	Rappresentante dei ricercatori universitari a tempo determinato	X		
PERLORCA Miriana	Rappresentante dei/delle dottorandi/e in Consulta studentesca	X		

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10:01 Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Pier Paolo Danieli.

È inoltre presente la dott.ssa Federica Balletti, afferente all'ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, e la dott.ssa Miriana Perlorca in qualità di rappresentante dei/delle dottorandi/e in Consulta studentesca.

1. Parere etico

Il presidente informa la Commissione che risulta pervenuta una richiesta di valutazione etica da parte della dott.ssa Lara Costantini per il progetto dal titolo "Studio osservazionale sulla valutazione dell'incidenza del *cheat meal* (pasto sgarro) nella performance sportiva in atleti" ai fini di una tesi magistrale sperimentale.

La dott.ssa Lara Costantini, Ricercatrice art. 24 c.3-a L.240/10 del Dipartimento DEB (GSD 05/BIOS-07 biochimica), in qualità di Relatore della tesi magistrale sperimentale sopra riportata chiede, in accordo all'art.16 ter del Codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi della Tuscia, modificato con D.R. n. 104/25 del 04.03.2025, la valutazione etica ed eventuale approvazione a svolgere tale studio.

Lo scopo di questo studio è:

- Valutare l'effetto di un pasto libero ("sgarro") sulla performance percepita analizzando le differenze nei punteggi di vari indicatori validati tra due condizioni (ovvero con e senza "sgarro").
- Valutare la relazione tra surplus calorico e variazioni nella percezione della performance.

Nello specifico, la ricercatrice, richiede la valutazione etica sulla somministrazione in forma anonima di un questionario che sarà distribuito due volte, una dopo aver svolto una performance sportiva durante la dieta normalmente prescritta dal nutrizionista che la segue, e una volta dopo aver consumato il pasto sgarro, previsto sul piano dietetico.

La ricercatrice, segnala che il questionario sarà somministrato raccogliendo in modalità totalmente anonima, previa raccolta di consenso informato a una popolazione campionaria adulta raggiunta attraverso social media e altre modalità: la somministrazione è prevista in modalità on line, senza interazione diretta tra ricercatori e rispondenti.

La CRA esprime parere favorevole, contenuto nell'allegato 1.

2. Relazione finale PRIN_2022

Il presidente ricorda che il bando PRIN 2022 emanato con D.D. n. 104 del 02-02-2022 prevede un rendiconto amministrativo contabile e una relazione tecnico scientifica alla conclusione delle attività

progettuali da effettuarsi mediante l'apposita funzionalità del sistema informatico del MUR. La relazione va redatta mediante l'allegato 1 fornito dal Ministero.

Secondo le "Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi del PNRR Italia di cui il MUR è amministrazione titolare" soltanto i soggetti proponenti e coordinatori (PI) di ciascun progetto devono fornire le relazioni tecnico scientifiche alla conclusione del progetto. Ciascuna relazione tecnico-scientifica prima di essere trasmessa al Ministero, deve essere sottoposta alla Valutazione di una commissione istituita presso l'Ateneo del Principal Investigator.

A tale riguardo il Senato Accademico nella seduta del 29 aprile 2024 ha conferito alla Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo il ruolo di "Comitato Tecnico-Scientifico per i progetti PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR", con il compito di valutare ciascuna relazione tecnico-scientifica di tali progetti, prima della trasmissione al Ministero, come richiesto dalle regole di rendicontazione dei suddetti bandi.

La Commissione deve esprimere l'esito della valutazione (che potrà essere positivo, parzialmente positivo, negativo) mediante la compilazione dell'apposita scheda di valutazione (evaluation report). Alla luce delle disposizioni sopra evidenziate la CRA è chiamata ad esprimere un giudizio sulla relazione presentata dalla prof.ssa Ilaria Benedetti, PI del progetto PRIN_2022 codice 2022PX2RAR_001, settore: SH3_9 dal titolo: "Food MeaSure: Poverty, Vulnerable individuals and Sustainable Diets - New perspectives on Official Statistical data" la cui scadenza è fissata al 19/12/2025, secondo le istruzioni fornite dal MUR.

n°	Nome Responsabile	Dipartimento	Codice	Titolo in inglese
1	BENEDETTI Ilaria	DEIM	2022PX2RAR_001	"Food MeaSure: Poverty, Vulnerable individuals and Sustainable Diets - New perspectives on Official Statistical data"

Dopo approfondito esame della relazione finale del progetto PRIN_2022 della prof.ssa Ilaria Benedetti, la Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo nel ruolo di Comitato Tecnico-Scientifico per i progetti PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR esprime la seguente valutazione:

n°	Nome Responsabile	Dipartimento	Codice	Esito della valutazione
1	BENEDETTI Ilaria	DEIM	2022PX2RAR_001	POSITIVO

3. Estensione all'estero della domanda di brevetto

Il presidente informa che a seguito delle procedure di deposito nazionale della Domanda di brevetto per Invenzione Industriale "Mix enzimatico per la prevenzione dell'instabilità proteica nei vini bianchi" è pervenuta la richiesta, da parte degli inventori prof. Marco Esti, docente presso il DAFNE, Dott. ssa Ilaria Benucci, ricercatrice a tempo pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) presso il medesimo dipartimento e il Dott. Claudio Lombardelli, assegnista di ricerca, di estendere all'estero tali diritti in modo da poter sfruttare pienamente le potenzialità economiche del brevetto in oggetto. L'incarico per il deposito in Italia è stato affidato alla Società Italiana Brevetti S.r.l. con sede in Roma. La stessa

società ha inviato un preventivo di spesa per l'estensione all'estero il cui costo è di circa EUR 5.995,6 (comprensiva di IVA calcolata sugli onorari dello studio) dettagliato come da tabella a seguire:

Deposito domanda di brevetto internazionale PCT (in priorità)		
Attività	Onorari SIB	Tasse
Predisposizione della documentazione e deposito della domanda di brevetto, traduzione intero testo in lingua ufficiale e ottenimento della copia autentica del documento di priorità	2.180	
Tasse di deposito		ca. 3.300
Marca da bollo per documento di priorità		36

Le varie pratiche di estensione devono essere completate entro il 07/02/2026 e la SIB attende un nostro riscontro entro la metà di dicembre al fine di poter preparare la documentazione utile entro i termini previsti. Secondo la relazione fornita dal prof. Esti, l'invenzione presenta un rilevante potenziale di sfruttamento commerciale nel settore enologico, in particolare per le produzioni di vini bianchi. Il contesto competitivo mostra infatti un forte interesse, soprattutto da parte di multinazionali attive globalmente nel settore dei biotecnologici "food-grade" destinati all'industria alimentare. Tali aziende operano stabilmente in Italia e nel resto del mondo, garantendo quindi un terreno favorevole per accordi di cessione o di licenza del brevetto.

La CRA prende atto della richiesta presentata ed esprime parere favorevole all'estensione del brevetto all'estero e rimette le valutazioni di ordine economico al competente organo del Consiglio di amministrazione.

La Commissione unanime approva.

4. Accordo per nuova invenzione brevettabile

Il presidente informa che è pervenuta all'Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico la comunicazione di invenzione potenzialmente brevettabile dal titolo "TRAMA - TRappola Automatizzata per il Monitoraggio degli Acari dannosi alle produzioni agricole" presentata dai prof. Mario Contarini, e prof. Stefano Speranza docenti presso il Dafne, e il dott. Roberto Masturzi dottorando, e il dott. Domenico Valenzano assegnista di ricerca presso il medesimo dipartimento. Il presidente invita a partecipare alla riunione il prof. Contarini, che descrive la proposta brevettuale di cui è inventore. L'invenzione riguarda La trappola ad acqua TRAMA (TRappola Automatizzata per il Monitoraggio degli Acari dannosi alle produzioni agricole), si ispira al principio di funzionamento dell'imbuto di Baermann, comunemente utilizzato per l'estrazione di piccoli organismi (nematodi, acari, insetti, ecc.) da campioni di substrato solido, comunemente terreno. Il dispositivo TRAMA è stato progettato specificamente per il monitoraggio delle popolazioni di acari in un substrato gassoso. Nello specifico per il monitoraggio di acari Eriofioidei dispersi nell'aria e in particolare di Phytotus

avellanae, agente di danno alle produzioni corilicole. Questi organismi come molti altri di piccole dimensioni, durante la fase di dispersione, vengono solitamente trasportati passivamente dal vento. La trappola TRAMA intercetta gli acari trasportati dal vento, che si depositano sulla superficie liquida di un imbuto riempito con una soluzione acquosa contenente un tensioattivo. Quest'ultimo riduce la tensione superficiale dell'acqua, consentendo agli acari, il cui peso specifico è molto basso, di affondare e accumularsi sul fondo della struttura. Un sistema di chiusura permette la raccolta del materiale, mentre lo svuotamento periodico di un volume noto di liquido consente di acquisire in modo standardizzato il numero di organismi catturati nel periodo di osservazione.

L'invenzione è stata conseguita in collaborazione con i coautori dell'Università di Bari e della Scuola Superiore di Sant'Anna.

I rapporti tra i coautori saranno oggetto di un accordo che prevede che i diritti di proprietà industriale sull'Invenzione e sul relativo Brevetto sono ripartiti nella seguente misura: per l'Università degli Studi della Tuscia: 57,1 (cinquantasette e uno) % per l'UniBa: 28,6% (ventotto e sei) % e per la SSSA: 14,3 (quattordici e tre) %.

L'accordo regola la gestione e la protezione dell'invenzione, nonché le modalità di attuazione e di sfruttamento dell'invenzione tra le contitolari.

L'accordo prevede altresì che Le spese e i costi per la Preparazione e il deposito di domanda di brevetto per invenzione in Italia saranno sostenuti dall'Università della Tuscia.

Tali costi comprendono:

- a) indagine preliminare di brevettabilità del trovato
- b) preparazione della descrizione,
- c) preparazione delle rivendicazioni fino a dieci,
- d) elaborazione dei disegni fino a tre tavole,
- e) traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni,
- f) deposito amministrativo della domanda,
- g) tasse di deposito presso l'UIBM,
- h) mantenimento in vita della domanda di brevetto fino al quarto anno dalla data di deposito.

Dal quinto anno dalla data di deposito le spese di qualsivoglia natura diretta o indiretta saranno sostenute dalle Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità di ciascuna.

Dopo un attento esame della documentazione presentata, comprensiva dell'accordo di gestione dell'invenzione, la CRA unanime esprime parere favorevole:

- al deposito dell'invenzione, tenuto conto del carattere innovativo e della qualità scientifica della proposta
- alla stipula dell'accordo di gestione dell'invenzione con le contitolari Unitus, UniBa e SSSA. (allegato 2)

5. Nomina dei referenti dei Cluster di Ateneo

Il punto è stato ritirato

6. Varie ed eventuali

Il presente verbale è letto e approvato come da e-mail acquisite agli Atti dell'Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Il Segretario Verbalizzante

Prof. Pier Paolo Danieli



Il Presidente

Prof. Mario Savino



Allegato 1

Dichiarazione di conformità etica per lo studio sul progetto "Percezione del consumatore abitudini di acquisto e consumo dei prodotti dell'alveare"

Si attesta che nella seduta 11.12.2025, come da verbale n. 12, punto 1, la Commissione per la Ricerca scientifica di Ateneo (CRA) ha formulato una valutazione etica positiva, ai sensi dell'art. 16-bis del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi della Tuscia, in riferimento al progetto di ricerca di seguito indicato:

Titolo del Progetto: **"Studio osservazionale sulla valutazione dell'incidenza del cheat meal (pasto sgarro) nella performance sportiva in atleti"**

La ricercatrice che ha presentato la richiesta: la Dott.ssa Lara Costantini ricercatrice a.t.determinato SSD. BIOS-07/A, del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB), presso, Università degli Studi della Tuscia.

Si dichiara che le attività previste dalla ricerca sono condotte nel pieno rispetto delle norme etiche stabilite dalla Dichiarazione di Helsinki e dal Codice etico di Ateneo (Sezione III). I soggetti coinvolti nella ricerca sono adeguatamente informati circa lo scopo, le modalità dello studio e i propri diritti, ed il loro consenso informato è raccolto in forma scritta prima della partecipazione. Si conferma che lo studio garantisce la tutela dei partecipanti, la riservatezza dei dati personali e la natura volontaria della partecipazione.

Ethical compliance statement for the study on the project "Consumer perception, purchasing habits, and consumption of bee products"

It is hereby confirmed that, during the meeting 11.12.2025, as recorded in minutes no. 12, point 1, the University Scientific Research Committee (CRA) issued a positive ethical assessment, pursuant to Article 16-bis of the Code of Ethics and Conduct of the University of Tuscia, with reference to the research project indicated below:

Project title: "Observational study on the assessment of the impact of cheat meals on athletic performance in athletes"

The researcher who submitted the request: Dr. Lara Costantini, fixed-term researcher SSD. BIOS-07/A, Department of Ecological and Biological Sciences (DEB), University of Tuscia.

It is hereby declared that the activities envisaged by the research are conducted in full compliance with the ethical standards established by the Declaration of Helsinki and the University's Code of Ethics (Section III). The subjects involved in the research are adequately informed about the purpose and methods of the study and their rights, and their informed consent is obtained in writing prior to participation. It is confirmed that the study guarantees the protection of participants, the confidentiality of personal data and the voluntary nature of participation.

Data / Date

Allegato 2

ACCORDO DI GESTIONE CONGIUNTA DI BREVETTO

per il deposito, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento patrimoniale della domanda di brevetto dal titolo "TRAMA - TRappola Automatizzata per il Monitoraggio degli Acari dannosi alle produzioni agricole"

Tra

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Università di Bari), con sede operativa in Bari, Piazza Umberto I , n.1, rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Bellotti domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Università, Codice Fiscale 80002170720 e Partita IVA n 01086760723

e

l'Università degli Studi della Tuscia con sede legale in Viterbo, Via S.M. in Gradi, 4, rappresentato dalla Rettore , prof.ssa Tiziana Laureti, domiciliata per la carica presso la sede legale della stessa Università, Codice Fiscale 80029030568 - Partita IVA 00575560560

e

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 33, 56127 Pisa, Codice Fiscale 93008800505, Partita IVA 01118840501, ai fini del presente atto rappresentata dal proprio Rettore , Prof. Nicola Vitiello (di seguito "Scuola Superiore Sant'Anna" o "SSSA")

nel seguito indicate singolarmente anche come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Premesse

- a l'Università di Bari, l'Università degli Studi della Tuscia e la Scuola Superiore Sant'Anna hanno sviluppato congiuntamente, durante attività di ricerca condotte in collaborazione, in parte anche nell'ambito del progetto PRIN-PNRR dal titolo "MASTERNUT" l'invenzione dal titolo provvisorio "TRAMA - TRappola Automatizzata per il Monitoraggio degli Acari dannosi alle produzioni agricole"(nel seguito "Invenzione");
- b al fine di proteggere suddetta Invenzione, le Parti hanno intenzione di depositare una domanda di brevetto italiano di cui sono inventori: Enrico de Lillo e Ilaria Laterza per l'Università di Bari; Mario Contarini, Stefano Speranza; Roberto Masturzi; Domenico Valenzano per l'Università degli Studi della Tuscia; Donato Romano per la Scuola Superiore Sant'Anna;

- c le Parti intendono quindi ora regolare, per mezzo del presente atto (nel seguito “Accordo”) le modalità di deposito, mantenimento, estensione, gestione, uso e sfruttamento patrimoniale di tale brevetto;
- d il presente Accordo ha per oggetto l’Invenzione, la domanda di brevetto di cui alla premessa a) e gli eventuali brevetti concessi in futuro, qualsiasi sia la loro estensione a livello nazionale ed internazionale (nel seguito, collettivamente “Brevetto”).

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina le modalità di protezione, amministrazione, utilizzo e sfruttamento patrimoniale del Brevetto secondo quanto è qui di seguito previsto.

Art. 3 – Titolarità del brevetto

3.1 La titolarità del Brevetto è suddivisa tra le Parti nelle seguenti quote, corrispondenti alle rispettive quote di contributo inventivo:

- 57,1% per l’Università degli Studi della Tuscia;
- 28,6% per l’Università di Bari;
- 14,3 % per la Scuola Superiore Sant’Anna

3.2 Tutte le spese di deposito, ottenimento e mantenimento del brevetto in Italia o all’estero saranno ripartite come stabilito dal successivo art.12.

Art. 4 – Deposito in Italia ed Estensione all’Estero del Brevetto

4.1 Le Parti convengono di proteggere l’Invenzione tramite il deposito di una domanda di priorità di Brevetto in Italia. La Parti valuteranno poi congiuntamente, tenuto anche conto dell’esito del Rapporto di Ricerca emesso in tale fase e di eventuali attività di valorizzazione in corso/concrete prospettive di sfruttamento, l’opportunità di depositare eventuali ulteriori domande di Brevetto all’Estero, nel rispetto dei diritti di priorità acquisiti con il deposito della domanda di Brevetto italiana.

4.2 Le Parti convengono che, tenuto conto della quota maggioritaria di titolarità detenuta, l’Università della Tuscia agirà da Parte Operativa e seguirà i rapporti con l’agente brevettuale prescelto, fornendo

direttamente allo stesso le istruzioni e le informazioni necessarie per tutte le operazioni inerenti il Brevetto, precedentemente concordate in forma scritta tra le Parti, per l'espletamento delle pratiche relative al deposito, all'eventuale estensione all'estero e tutti i successi adempimenti necessari. Le altre Parti riceveranno in copia tutti i documenti e le comunicazioni dell'agente brevettuale relativi a ciascun Brevetto, in maniera da consentire che tutte le decisioni in merito vengano discusse e deliberate secondo i tempi richiesti dalle rispettive procedure interne nonché per fornire l'eventuale supporto tecnico necessario.

4.3 Le Parti convengono che in caso di rinuncia all'estensione di una delle Parti (e analogamente in caso di rinuncia alla prosecuzione e mantenimento del Brevetto in Italia o all'Estero), le altre Parti avranno il diritto di estendere o procedere la domanda di Brevetto all'Estero o negli Stati di proprio interesse, a proprio nome e a proprio spese.

4.4 La Parte che ha scelto di non sostenere le spese di estensione (e/o prosecuzione e/o mantenimento) si impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta prosecuzione del Brevetto della/delle Parte/i interessata/e.

4.5 La Parte che non ha partecipato alle spese di estensione e/o di prosecuzione e/o di mantenimento, e limitatamente a quei Paesi, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 6.

Art. 5 – Modalità di gestione del Brevetto

Fatta salva la funzione di Parte Operativa, così come prevista all'art. 4 co. 2 ciascuna Parte, in presenza di condizioni di necessità ed urgenza che possono incidere sulla gestione ottimale del Brevetto, potrà, previa formale autorizzazione delle altre Parti (anche tramite e-mail), compiere le operazioni che si rendano necessarie.

Art. 6 – Uso del Brevetto

6.1 Le Parti concordano che l'uso del Brevetto sarà regolato come segue:

a) Utilizzo in proprio per finalità istituzionali

6.1.1 Ciascuna Parte ha diritto al pieno utilizzo del Brevetto, per le proprie finalità istituzionali, senza il previo consenso delle altre Parti, purché tale utilizzo non pregiudichi le azioni di tutela brevettuale o il trasferimento a terzi del Brevetto stesso finalizzato alla sua valorizzazione e sfruttamento economico.

6.1.2 Qualsiasi Contratto di Trasferimento (così come descritto alle seguenti lett. b) e c)) dovrà prevedere la facoltà per tutte le Parti di poter utilizzare il Brevetto a fini di ricerca e didattica.

6.1.3 Nel rispetto delle azioni di tutela brevettuale, prima della pubblicazione del Brevetto, qualora una delle Parti intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione scientifica che avesse per

argomento totale o parziale i contenuti oggetto del Brevetto, essa dovrà darne comunicazione scritta in forma telematica, all'altra Parte, allegando una bozza della proposta di pubblicazione, al fine di ottenerne il preventivo consenso scritto alla pubblicazione scientifica medesima. In assenza di risposta esplicita, da comunicare per iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta avanzata dalla Parte interessata, la predetta richiesta si intenderà approvata. Nel caso in cui una Parte esprima parere negativo sulla richiesta di suddetta pubblicazione scientifica per motivi di tutela brevettuale dei risultati contenuti nel testo proposto, la pubblicazione scientifica potrà essere ritardata al massimo fino alla data di pubblicazione della domanda di Brevetto.

b) Utilizzo per attività di valorizzazione e sfruttamento economico del Brevetto

6.2.1 Le Parti saranno libere di condurre, anche autonomamente, le attività che verranno ritenute più opportune per promuovere la valorizzazione del Brevetto (a titolo esemplificativo la partecipazione a fiere/eventi, la partecipazione a vetrine tecnologiche istituzionali o di terze parti). Ciascuna Parte si impegna a tenere informate con tempestività e diligenza le altre Parti sulle azioni che intende intraprendere e sui risultati da essa raggiunti, preservando in ogni caso le azioni di tutela in corso.

6.2.2 La Parte Proponente, sarà responsabile della negoziazione, conclusione ed amministrazione di ogni contratto di licenza e, più in generale, di ogni contratto di trasferimento tecnologico che abbia ad oggetto il Brevetto, per il beneficio congiunto delle Parti e nell'interesse pubblico.

6.2.3 La concessione a terzi di una o più licenze d'uso, esclusive o non esclusive, dovrà essere compatibile con le eventuali altre licenze concesse, e previo confronto ed accordo tra le altre Parti in merito alle condizioni contrattuali. In caso di disaccordo sui termini di un eventuale licenza di Brevetto e più in generale di un accordo di valorizzazione economica (licenza di Brevetto e accordi di valorizzazione economica congiuntamente indicati "Contratto/Contratti di Trasferimento"), la Parte dissenziente ha l'obbligo di motivare in buona fede le ragioni del disaccordo e non potrà negare il proprio consenso alla stipula dei suddetti Contratti di Trasferimento con il terzo per irragionevoli motivi, ferma la necessità di rispettare eventuali vincoli o impegni pregressi in capo a ciascuna Parte, ove applicabili. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare la propria accettazione della suddetta proposta o le proprie proposte di modifica o il proprio rifiuto dei Contratti di Trasferimento precisando per iscritto i motivi del proprio dissenso entro massimo 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta finale del contratto.

6.2.4 La Parte Proponente terrà la contabilità completa ed accurata di tutte le spese e di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento del Brevetto, e consentirà alle altre Parti, qualora richiesto, di esaminare i relativi registri per verificare i pagamenti dovuti in virtù del presente Accordo.

6.2.5 L'eventuale trasferimento in via definitiva della piena proprietà del Brevetto a soggetti terzi (cessione) deve essere concordata e approvata congiuntamente dalle Parti.

6.2.6 Tutti i proventi derivanti dai Contratti di Trasferimento, al netto delle spese di prosecuzione, mantenimento e legali, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione delle quote del Brevetto detenute.

6.2.7 Le Parti si impegnano a distribuire i compensi spettanti ai propri inventori per il concepimento dell'Invenzione in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti interni o ad altri accordi pattuiti con essi. Ciascuna Parte terrà indenne le altre da eventuali pretese dei propri inventori per la corresponsione dei suddetti compensi.

c) Modalità di concessione

6.3 In ogni caso le concessioni di cui al precedente punto b) saranno sottoscritte congiuntamente dalle Parti.

Art. 7 – Cessione delle singole quote del brevetto

7.1 Nel caso in cui una Parte intenda trasferire la propria quota di Brevetto a soggetti terzi, deve darne comunicazione per iscritto (via PEC) alle altre Parti che avranno un diritto di prelazione. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. La Parte deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

7.2 In ogni caso di cessione di una quota del Brevetto a terzi, il cedente dovrà aver contestualmente ottenuto l'adesione del cessionario al presente Accordo, pena il risarcimento dei danni.

Art. 8 – Collaborazioni di ricerca

8.1 Ciascuna Parte sarà libera di utilizzare l'Invenzione per attività di ricerca (commissionata-conto terzi e/o ricerca istituzionale), senza il consenso dell'altra Parte, purché ciò non pregiudichi il trasferimento a Terzi del Brevetto finalizzato alla sua valorizzazione e sfruttamento economico, ai sensi del precedente art. 6. Ciò premesso, se la collaborazione di ricerca con enti esterni, pubblici o privati, include previsioni relative alla concessione di eventuali licenze sul Brevetto a favore di terzi, la Parte proponente dovrà preventivamente informare le altre Parti, le quali potranno opporsi alla collaborazione, motivando tale decisione, solo qualora la collaborazione possa pregiudicare la valorizzazione del Brevetto ai sensi dell'art. 6.

8.2 Resta inteso che gli introiti derivanti dall'attività di ricerca ai sensi del precedente punto 8.1 spetteranno esclusivamente alla Parte coinvolta nella collaborazione.

Art. 9 – Rinuncia al mantenimento del Brevetto

9.1 Ciascuna Parte qualora non abbia più interesse al mantenimento del Brevetto può rinunciare alla propria quota di titolarità dandone formale comunicazione (via PEC) all'altra, entro i 30 (trenta) giorni precedenti al compimento dell'atto previsto dalla procedura brevettuale. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, le altre Parti non si siano espressamente ritirate. La quota della Parte rinunciataria o delle Parti rinunciatarie dovrà essere acquisita a titolo gratuito dalle altre Parti (in parti uguali a meno di diverse pattuizioni che potranno intervenire).

9.2 Le spese di trasferimento e trascrizione della quota della parte rinunciataria saranno a carico della Parte o delle Parti che acquisiranno la relativa quota. La Parte rinunciataria si obbliga a sottoscrivere ogni documento necessario affinché la Parte o le Parti che ne acquisiscono la quota possano entrare nella piena proprietà e titolarità del Brevetto.

Art. 10 - Difesa del brevetto, violazione di diritti di terzi

10.1 Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, la Parte che per prima venga a conoscenza di tale circostanza deve darne pronta comunicazione alle altre Parti.

10.2 Ciascuna Parte potrà agire per la difesa del Brevetto, sia congiuntamente alle altre sia disgiuntamente e in via autonoma previa comunicazione formale scritta alle altre Parti, le quali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovranno decidere se aderire o meno, attraverso apposita comunicazione scritta alla Parte che intende agire. I costi saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote della comunione di Brevetto, solo nel caso in cui una Parte decida di non essere interessata nella difesa del Brevetto, i costi della stessa saranno a carico della Parte o delle Parti che ha iniziato l'azione. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte o dalle Parti che avranno avviato e proseguito l'azione.

10.3 La Parte che per prima venga a conoscenza di una violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Brevetto, potrà autonomamente richiedere, a proprie spese, tutte le misure cautelari e d'urgenza che riterrà opportune per la difesa del Brevetto medesimo.

10.4 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca del Brevetto, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa del Brevetto, previa comunicazione scritta alle altre Parti, le quali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dovranno comunicare se aderire o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in rapporto alle rispettive quote del Brevetto. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa del brevetto, i costi della stessa saranno a carico delle Parti che hanno attivato la difesa. Parimenti eventuali risarcimenti ottenuti saranno della sola Parte che ha attivato l'azione.

Art. 11 - Perfezionamenti dell'invenzione

La proprietà degli eventuali perfezionamenti dell'Invenzione che possano in futuro derivare dalla prosecuzione dell'attività di ricerca di ciascuna delle Parti sarà gestita secondo la disciplina dalla legge italiana brevetti vigente al momento del perfezionamento dell'Invenzione.

Art. 12 - Spese relative al Brevetto

12.1 Le spese e i costi per la Preparazione e il deposito di domanda di brevetto per invenzione in Italia saranno sostenuti dall'Università della Tuscia. Tali costi comprendono:

- a) indagine preliminare di brevettabilità del trovato
- b) preparazione della descrizione,
- c) preparazione delle rivendicazioni fino a dieci,
- d) elaborazione dei disegni fino a tre tavole,
- e) traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni,
- f) deposito amministrativo della domanda,
- g) tasse di deposito presso l'UIBM,
- h) mantenimento in vita della domanda di brevetto fino al quarto anno dalla data di deposito.

Ulteriori spese oltre quelle sopra descritte quali:

- le spese per eventuali repliche contenenti osservazioni o modifiche alla descrizione dell'invenzione che si rendessero necessarie per il deposito dell'invenzione stessa;
- le spese per il mantenimento del brevetto a partire dal quinto anno successivo alla concessione del brevetto medesimo,

saranno sostenute dalle Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.

12.2 In deroga all'art. 1294 cod.civ. si conviene che ogni Parte risponde degli impegni di spesa esclusivamente in ragione della propria quota di titolarità. Le Parti si impegnano pertanto a pagare direttamente all'agente brevettuale incaricato le spese inerenti alle suddette operazioni, in relazione alle quote di spesa di loro competenza.

Art. 13 - Inefficacia dell'Accordo

Nel caso in cui il Brevetto, dal suo titolo di priorità ed in tutte le future validazioni non dovesse essere rilasciato, per carenza dei necessari requisiti di legge o per altro motivo, o dovesse essere revocato o comunque risultare nullo, in nessuno dei Paesi per cui verrà chiesta la registrazione, il presente Accordo perderà ogni effetto.

Art. 14 - Durata

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e rimarrà valido fino a quando resterà in vita il Brevetto o le sue estensioni.

Art. 15 – Legge applicabile

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 16 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il giudice del foro di Viterbo.

ART. 17 – Trattamento dei dati

17.1 Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui al presente Accordo. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

17.2 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

17.3 Ciascuna Parte si impegna inoltre ad avvisare prontamente l'altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.

17.4 Le Parti si impegnano infine a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come, ad esempio, la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

17.6 L'Università di Bari dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: -----.

17.7 L'Università della Tuscia dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@unitus.it.

17.8 SSSA dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@santannapisa.it.

Art. 18 - Varie

18.1 Il presente Accordo sostituisce ogni precedente accordo o pattuizione, sia scritto che orale, che sia intervenuto tra le Parti in relazione all'Invenzione o al Brevetto.

18.2 Nessuna Parte potrà costituire garanzie di alcun genere o natura relative alla propria quota del Brevetto, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

18.3 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

- **per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro**
Piazza Umberto I, n.1 70121 Bari
e-mail: area.trasferimentotecnologico@uniba.it, PEC: universitabari@pec.it
- **per l'Università degli Studi della Tuscia**
Via Santa Maria in Gradi 4. 01100 Viterbo
e-mail: ricerca@unitus.it, PEC: protocollo@pec.unitus.it
- **per la Scuola Superiore Sant'Anna**
U.O. Valorizzazione Ricerca
Piazza Martiri della Libertà, 33 – 56127 Pisa
e-mail: brevetti@santannapisa.it, PEC: protocollo@sssup.legalmailpa.it

16.4 Le Parti riconoscono e danno atto che qualunque informazione comunicata da una delle Parti all'altra e relativa al presente Accordo ha carattere confidenziale; pertanto, le Parti si impegnano a non utilizzare né comunicare a terzi le medesime, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

16.5 Le Parti si impegnano a concordare preventivamente tra di esse il contenuto di ogni comunicato relativo al Brevetto e finalizzato alla divulgazione tramite i mass-media. La Parte che intende effettuare il comunicato dovrà darne preventiva comunicazione scritta all'altra, ciascuna delle quali potrà trasmettere per iscritto le eventuali osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine senza aver ricevuto alcuna osservazione, la Parte che intende effettuare la comunicazione sarà libera di procedere.

16.6 Le Parti dichiarano di essere al corrente dei rispettivi Codici Etici disponibili sui siti web istituzionali di ciascuna Parte.

16.7 La mancata opposizione di una Parte ad ogni eventuale inadempimento dell'altra Parte non costituirà in ogni caso rinuncia all'esercizio di ogni relativo e conseguente diritto conferito in forza del presente Accordo.

16.8 Tutte le modifiche e gli emendamenti al presente Accordo, nonché gli emendamenti e le modifiche in merito a disposizioni ausiliarie, sono validi esclusivamente se formulati in forma scritta e firmati da entrambe le Parti.

16.9 Se una disposizione del presente Accordo si rivela inefficace, non valida o non applicabile, o dovesse emergere un'omissione involontaria nel presente Accordo, l'efficacia e la validità delle restanti disposizioni restano impregiudicate. Una disposizione inefficace, rispettivamente, non valida o non applicabile, si considera da sostituire secondo l'interpretazione del presente Accordo che si avvicina quanto più possibile al significato economico e allo scopo economico previsto della disposizione inefficace, ossia non valida o non applicabile. Lo stesso principio si applica in caso di un'involontaria omissione contrattuale.

16.10 Le Parti dichiarano e garantiscono che il presente Accordo è stato negoziato in ogni sua parte. Conseguentemente, gli articoli 1341 e 1342 del cod.civ. non trovano applicazione.

16.11 Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005.

16.12 L'Accordo è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642 che sarà assolta dalla Parte Università degli studi della Tuscia.

Data della firma digitale

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il Rettore

Prof. Roberto Bellotti

Per l'Università degli Studi della Tuscia

La Rettrice

Prof.ssa Tiziana Laureti

Per la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna

Il Rettore

Prof. Nicola Vitiello

